

Il Consorzio provvede direttamente allo studio ed alla compilazione dei progetti esecutivi delle opere del porto di Genova in base al piano regolatore, ed alla direzione e sorveglianza dei lavori, ai servizi marittimi, ai servizi amministrativi, ai servizi di Cassa. Per la compilazione dei progetti, la contabilità, la direzione e collaudazione dei lavori, per i servizi marittimi, per la gestione amministrativa e finanziaria e la stipulazione dei contratti, il Consorzio osserva le disposizioni delle leggi e dei regolamenti generali in quanto siano applicabili, *ma il Consorzio non è obbligato a riportare il preventivo parere degli altri corpi dello Stato, nè è soggetto ai riscontri e controlli preventivi della Corte dei conti e delle Amministrazioni centrali, determinati dalle leggi e dai regolamenti.* I progetti esecutivi e di massima dei lavori portuali, che superano l'importo di L. 100.000, sono sottoposti all'approvazione del Ministero dei LL. PP., previo parere del Consiglio Superiore. *Ma se il Consiglio non si pronunzia entro il termine di tre mesi, il Consorzio può procedere all'appalto ed all'esecuzione dei lavori.*

In queste disposizioni, collegate con l'autonomia finanziaria ed amministrativa, è il fondamento principale di un decentramento burocratico, perchè tolgono gli impacci derivanti dai molteplici congegni componenti l'organizzazione centrale e dagli esami preventivi ai quali deve essere sottoposto ogni affare, con scarso vantaggio per la migliore istruttoria e trattazione di esso, ma con danno indiscutibile per la speditezza e l'efficacia del provvedimento.

Sull'istituzione del Consorzio autonomo per il porto di Genova fu modellato, secondo le dichiarazioni fatte alla Camera dall'on. Ministro proponente, il Commissariato civile per la Basilicata. Ma ahimè! *quantum mutatus ad illo.* Del modello non rimase che una pallida, molto pallida forma esteriore. Il primo articolo del Titolo VII della legge 31 marzo 1904, n. 140, che parla del Commissariato, è abbastanza largo e comprensivo, sebbene senza troppe chiare ragioni lasci fuori dell'ambito della istituzione, oltre i lavori ferroviari, tutti i provvedimenti finanziari, quelli per l'agricoltura e quelli per il credito, che pure sono necessariamente connessi agli altri e che hanno influenza grandissima in tutta l'economia regionale. « È istituito un Commissariato civile per provvedere alla esecuzione delle opere pubbliche, escluse le ferroviarie, contemplate dalla presente legge e dalle leggi anteriori, nonchè ai rimboschimenti. (Art. 87) ». Il principio era buono,